

Roma, 21 giugno 2019

Circolare n. 119/2019

Oggetto: Codice Civile – Alleggerito l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le srl – D.L. n. 32/2019 convertito dalla legge 14.6.2019, n. 55, su G.U. n. 140 del 17.6.2019.

In sede di conversione del cosiddetto *Sblocca cantieri* (DL 32/2019) sono state aumentate le soglie di cui all’art. 2477 CC oltre le quali, come è noto, scatta l’obbligo per le srl di nominare un organo di controllo o di revisione.

In particolare, in base alla nuova disposizione, l’obbligo sussiste qualora la società per due esercizi consecutivi abbia superato almeno una delle seguenti soglie:

- 4 milioni di euro nell’attivo dello stato patrimoniale o nei ricavi delle vendite e prestazioni (in precedenza 2 milioni di euro);
- 20 dipendenti (in precedenza 10) in media durante l’esercizio.

Si segnala che l’obbligo di nomina resta confermato nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Si rammenta che, nell’ambito della recente *Riforma fallimentare* (D.lgvo n. 14/2019), le suddette soglie erano state drasticamente ridotte al fine di estendere i controlli anche sulle società più piccole ma ora il Governo ha ritenuto di rivedere quella posizione.

Resta fermo il termine del 16 dicembre 2019 per l’adeguamento alle nuove disposizioni (stabilito dall’art. 379 del D.lgvo n. 14/2019).

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [59/2019](#)
Lc/Lc
Allegato uno

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 140 del 17.6.2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Art. 2 bis

Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici

1. All’art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ed anche assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se assistiti»;

b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».

2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «limiti indicati al secondo comma».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO